

Ordinanza del Presidente N° 5 del 12/08/2022

**Oggetto: Tariffe Servizio Integrativo Antincendio aree a
terra Porto di Genova**

Struttura Proponente: Servizio Ambiente



ORDINANZA N. 5/2022

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 616 di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale ed, in particolare, il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 ed il D.Lgs. n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTA la Legge 13 maggio 1940, n. 690, recante “*Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 1973, n. 850, recante “*Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 238 del 03.03.2000 sulle competenze di Autorità Marittima e Autorità di Sistema portuale nell'ambito del servizio integrativo antincendio;

VISTO il Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova, approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 61/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova, approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 3/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia portuale e Sicurezza del Porto Petroli di Genova-Multedo, approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 21/2015, che ha abrogato il previgente Regolamento di cui all'Ordinanza n. 253/1997 e regolamentato esclusivamente le attività connesse al momento dell'interfaccia nave-impianto portuale;

VISTO il Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel Porto di Genova approvato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Genova n. 4 del 22/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Genova n. 848/2005, che disciplina il servizio integrativo antincendio nei cantieri e nei bacini di carenaggio del Porto di Genova;

VISTO il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11388 del 25.06.2015 sul riparto di competenze tra Autorità Marittima e Autorità Portuale, con cui è stato rilevato che l'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 84/1994 costituisce il fondamento dell'attribuzione all'Autorità Portuale delle competenze di regolamentazione e controllo, anche in materia di sicurezza, sulle operazioni portuali e sulle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con conseguente limitazione delle competenze dell'Autorità marittima per quanto riguarda la sicurezza “a terra” rispetto a quanto previsto nel codice della navigazione;



VISTA l'Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 3/2020 che disciplina il servizio integrativo antincendio a terra negli insediamenti ricompresi nel compendio Porto Petroli e nelle zone "booster";

VISTO il D.Lgs. n. 272/1999 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lett. b);

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 13, comma 3;

PRESO ATTO di quanto emerso nell'ambito degli incontri svolti, a partire dal mese di novembre 2021, alla presenza dell'A.d.S.P. del Mar Ligure Occidentale, di Confindustria Genova – sezione Terminal Operator e della Santa Barbara S.r.l.;

RILEVATO che, in tali incontri, è emersa la necessità che l'Autorità provveda a quanto occorrente per pervenire ad un adeguamento tariffario del servizio integrativo antincendio reso a terra, anche tenuto conto del potere di ordinanza attribuito all'Ente in materia di sicurezza dei porti industriali, petroliferi e commerciali, rientrante nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 84/1994 (cfr. Cons. Stato, 26 aprile 2022, n. 3227);

VISTO, in particolare, il già richiamato art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/1994, secondo cui *"all'autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24"*;

VISTA la richiesta (assunta al prot. n. 26750 del 25.07.2022) pervenuta da parte della Santa Barbara S.r.l., soggetto che attualmente svolge attività di servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova in forza di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973 e dell'art. 9 della Legge n. 690/1940;

CONSIDERATO che, con tale richiesta, inerente all'aspetto tariffario, la società ha illustrato le ragioni per le quali l'aggiornamento della tariffa oraria (23,00 Euro/h) attualmente applicata per le attività legate di servizio integrativo antincendio da svolgere nelle aree a terra del porto di Genova, di cui all'ordinanza n. 257 del 29.08.2016 adottata dalla Capitaneria di Porto di Genova, è da ritenersi ormai improcrastinabile, in ragione, in particolare, dell'aumento dei costi del personale, dovuto anche agli intervenuti rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale Guardie ai Fuochi, e dell'incremento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT;

PRESO ATTO della posizione della Capitaneria in merito al riparto di competenze con l'Autorità di Sistema e del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11388 del 25.06.2015 sopra citato, nonché del fatto che, da ultimo, la Capitaneria è intervenuta esclusivamente in merito alle tariffe relative al servizio da svolgersi a bordo nave;

RITENUTI, pertanto, sussistenti i presupposti per provvedere sull'istanza presentata dalla società Santa Barbara, relativa agli aspetti tariffari del servizio integrativo antincendio svolto nelle aree a terra del Porto di Genova;

VISTA l'attività istruttoria svolta e, in particolare, la nota assunta al prot. n. 27250 del 28.07.2022 dell'Ufficio Analisi Economiche della scrivente Autorità, che ha confermato la correttezza dei dati di bilancio e degli incrementi dell'indice ISTAT riportati dalla società Santa Barbara nella richiesta di cui trattasi;

VISTI il CCNL Guardie ai Fuochi vigente nel 2020 e quello in vigore dal primo gennaio 2021 e, in particolare, l'art. 52 e le tabelle retributive ivi previste, dalle quali trova conferma l'aumento dei costi del personale dedotto dalla società Santa Barbara;

RILEVATA l'obbligatorietà e la rilevanza del servizio di cui trattasi, volto a tutelare la sicurezza e l'incolumità degli operatori portuali nello svolgimento di attività connotate da elevato livello di rischio;

RITENUTO di dover procedere con l'aggiornamento della tariffa di cui trattasi anche al fine di continuare a garantire gli attuali livelli di sicurezza antincendio nelle aree a terra del porto di Genova;

CONDIVISI gli esiti dell'istruttoria svolta,

ORDINA

a decorrere dal 15 agosto 2022 la tariffa oraria per le prestazioni del servizio integrativo antincendio prestato dalla società Santa Barbara S.r.l., nelle aree a terra del Porto di Genova, è pari ad Euro 26,00 (ventisei).

Tale importo è oggetto di adeguamento su base annuale secondo la misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) senza tabacchi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini